DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PRELIEVI E DI TRAPIANTI DI ORGANI E DI TESSUTI

Art. 19

Esportazione e importazione di organi e di tessuti

L'esportazione a titolo gratuito di organi e di tessuti prelevati da soggetti di cui sia stata accertata la morte ai sensi della legge 29 dicembre 1993, n. 578, e del decreto del Ministro della sanita' 22 agosto 1994, n. 582, nonche' l'importazione a titolo gratuito di organi e di tessuti possono essere effettuate esclusivamente tramite le strutture di cui agli articoli 13 e 16, previa autorizzazione del rispettivo centro regionale o interregionale ovvero del Centro nazionale nei casi previsti dall'articolo 8, comma 6, lettera l), secondo modalita' definite con decreto del Ministro della sanita', da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in base a principi che garantiscano la certificazione della qualita' e della sicurezza dell'organo o del tessuto e la conoscenza delle generalita' del donatore da parte della competente autorita' sanitaria. E' vietata l'esportazione di organi e tessuti verso gli Stati che ne fanno libero commercio. L'autorizzazione di cui al comma 1 non e' richiesta per le esportazioni e le importazioni effettuate in esecuzione di convenzioni stipulate ai sensi dell'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 26 gennaio 1980, n. 197, nonche' delle intese concluse ai sensi dell'accordo quadro tra la Repubblica italiana e la Repubblica d'Austria, reso esecutivo con legge 8 marzo 1995, n. 76. E' vietata l'importazione di tessuti e di organi a scopo di trapianto da Stati la cui legislazione prevede la possibilita' di prelievo e relativa vendita di organi provenienti da cadaveri di cittadini condannati a morte.

Versione in vigore dal 16 aprile 1999, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni in materia di prelievi e di trapianti di organi e di tessuti
Estremi	Legge 1 aprile 1999, n. 91
Capo	IV — Esportazione e importazione di organi e di tessuti e trapianti all'estero
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-in-materia-di-prelievi-e-di-trapianti-di-organi-e-di/art-19-esportazione-e-importazione-di-organi-e-di-tessuti

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it